

Adunanza ordinaria
1^a convocazione
seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 46 del 18/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, AI SENSI DELL'ART. 12, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 6, MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE 1 FEBBRAIO 2018, N.4

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giovanni Carlo Calubini. Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo il quale con la collaborazione della dipendente dott.ssa Francesca Zaniboni, Cat D3, provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	TOGNI MARCO	si	10	BIANCHI MARCO	si
2	GAMBERONI ELENA	si	11	CARZERI CLAUDIA	si
3	TIRABOSCHI DAVIDE	si	12	CHIARI ROBERTA	si
4	PEZZAIOLI PAOLO	si	13	TOMASONI MAURO	si
5	PLUDA FEDERICO	si	14	MARTINO GREGORIO	si
6	CALUBINI GIOVANNI CARLO	si	15	DANZI' GIANPAOLO	si
7	BICELLI ROBERTA	si	16	MORANDI BEATRICE	si
8	OLIVETTI LEONARDO	no	17	MIRTO MATTEO	si
9	LEOPARDI MARIANNA IMMACOLATA	si			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori esterni signori: Franzoni Angela, Bonometti Graziano, Lanfranchi Guido e Padovani Barbara.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, AI SENSI DELL'ART. 12, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 6, MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE 1 FEBBRAIO 2018, N.4

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che il Regolamento Regionale della Lombardia 28 novembre 2011, n. 6 (*Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'*) - BURL n. 6, suppl. del 30 novembre 2011), prescrive all'articolo 12 che il Comune adotti apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che preveda l'adeguamento alle disposizioni alla Legge n. 174/2005, nonché alla Legge n. 40/2007, al Regolamento Regionale stesso, nonché preveda altresì:

- a) le norme di procedura e l'individuazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
- b) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
- c) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
- d) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
- e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
- f) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;

RITENUTO, pertanto, necessario recepire la suddetta normativa;

VISTA la bozza di *Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore*, che si compone di n. 15 articoli, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITE le associazioni di categoria, le quali esprimono parere positivo, suggerendo modifiche all'art. 8 della bozza del Regolamento;

RITENUTO di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria apportando la modifica richiesta all'art. 8 della bozza del Regolamento;

VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- il Regolamento Regionale della Lombardia 28 novembre 2011, n. 6, modificato con il Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n. 4
- lo Statuto Comunale;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Massimo Chiari, dirigente del dipartimento servizi finanziari;

ATTESO che è stato acquisito il parere della commissione consiliare I[^], espresso nella seduta in data 11/12/2019;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 dello stesso D.Lgs n. 267/2000;

VISTO, infine, l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. d), del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il *Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore*, che si compone di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

APERTASI la discussione il Presidente cede la parola all'Assessore Guido Lanfranchi per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Intervengono il consigliere Morandi, l'assessore Lanfranchi e il Sindaco.

ULTIMATA la discussione il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI: N. 16

Voti favorevoli: N. 16

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: N. 16

Voti favorevoli: N. 16

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore*, che si compone di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C. N 46 In Data 18.12.19
Il Presidente Il Segretario Generale

Allegato "A"

COMUNE di MONTICHIARI

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

(ai sensi dell'art. 12, del Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6,
modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n. 4)

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
COMUNALE n. _____ del _____ 2019

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni e modalità di esercizio dell'attività
- Art. 3 Attività a fini didattici
- Art. 4 Qualificazione professionale

Capo II PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 5 Inizio dell'attività
- Art. 6 Modifiche e trasferimento dell'attività
- Art. 7 Subentro nell'attività
- Art. 8 Sospensione e cessazione dell'attività

Capo III NORME IGIENICO - SANITARIE

- Art. 9 Requisiti igienico-sanitari

Capo IV TARIFFE E ORARI

- Art. 10 Tariffe
- Art. 11 Orari

Capo V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 Sanzioni
- Art. 13 Abusivismo
- Art. 14 Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo
- Art. 15 Abrogazione norme precedenti

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:
 - dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modifica con la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
 - dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174;
 - dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - dal Regolamento Regionale della Lombardia 28 novembre 2011, n. 6, modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n. 4.
2. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12, del Regolamento Regionale della Lombardia 28 novembre 2011, n. 6, modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n. 4.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 2

Definizioni e modalità di esercizio dell'attività

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutte le prestazioni, i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti e che gli ingressi ed i servizi igienici siano autonomi.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, di detenzione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.
6. Le imprese di acconciatura possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nei casi:
 - di sua malattia o altro impedimento fisico;
 - di impegno del cliente in attività sportive;
 - in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
 - in occasione di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.
7. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

8. Agli acconciatori che vendono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e non necessitano quindi di specifici titoli abilitativi.

9. E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

Art. 3

Attività a fini didattici

1. E' ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione. Se l'attività è svolta su soggetti diversi dagli allievi o a fini promozionali va inoltrata apposita COMUNICAZIONE preventiva al comune nel quale si svolgono con indicazione della tipologia di evento e del responsabili delle esercitazioni in possesso della qualifica professionale. Le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo.

2. Le attività di aggiornamento effettuate nei locali dove si svolge l'attività e riservate ai dipendenti dell'impresa devono essere svolte nel giorno di chiusura o a porte chiuse, previa comunicazione al comune competente.

Art. 4

Qualificazione professionale

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.). In caso di assenze prolungate il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale.

3. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5

Inizio dell'attività

1. Chiunque intenda avviare l'attività di acconciatore deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercitata l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
2. Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati:
 - a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico;
 - b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
 - c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.
3. Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:
 - Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
 - A.T.S. territorialmente competente con trasmissione della S.C.I.A. e della documentazione.

Art. 6

Modifiche e trasferimenti dell'attività

1. Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita S.C.I.A. che il S.U.A.P. provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.
2. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 col layout e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

Art. 7

Subentro nell'attività

1. E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di acconciatore. Il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al S.U.A.P. del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale, oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).
2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 174/2005.

Art. 8
Sospensione e cessazione dell'attività

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno. A tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al S.U.A.P. con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa, la proroga o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
2. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al S.U.A.P. mediante "Comunica".

CAPO III

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 9

Requisiti igienico-sanitari

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Comunale di igiene e Sanità e sono accertati e verificati dall'A.T.S. territorialmente competente.
2. Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 6/2011.

CAPO IV

TARIFFE E ORARI

Art. 10

Tariffe

1. Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

Art. 11

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali possono essere stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario di apertura in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.
4. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle normative previste in materia, chiunque violi le disposizioni di cui al presente titolo è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Comune di Montichiari è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 13

Abusivismo

1. Nei confronti di chi svolge attività di acconciatore senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da euro 250,00 a euro 5.000,00.
2. Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 14

Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Comune per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.
2. La revoca e/o decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti ed inoltrare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP. Decorso tale termine, il Comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre un anno, salvo proroga, per un massimo di altro anno, in caso di comprovata necessità.

Art. 15

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento, s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia, in particolare il "*Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere*" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 12 dicembre 2003.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS N.267/2000
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, AI SENSI DELL'ART. 12, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 6, MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE 1 FEBBRAIO 2018, N.4

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 16/12/2019

Il dirigente



Dott. Giovanni Massimo Chiari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 16/12/2019

Il dirigente



Dott. Giovanni Massimo Chiari

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. D) DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

La sottoscritta dott.ssa Angela Maria Russo, Segretario del Comune di Montichiari attesta la legittimità del provvedimento proposto.

Montichiari, li 16/12/2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Angela Maria Russo



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Carlo Calubini



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune
il **23 DIC. 2019** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li **23 DIC. 2019**



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

, ai sensi dell'art. 134,

Montichiari, li



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo
